SEZIONE SECONDA

PROCEDURA DI MITIGAZIONE E RILEVAZIONE DEL RISCHIO
(Art.16, comma 2, D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231)

La presente sezione delle Regole Tecniche illustra le procedure e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui il Notaio è esposto nell'esercizio della propria attività.
Nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, divenuto centrale alla luce della direttiva (UE) 2015/849, si intende, quindi, fornire indicazioni relative all'adozione di procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al fine di poter adottare, nel singolo caso concreto, misure di adeguata verifica della clientela che siano proporzionate al rischio in concreto rilevato.
Sono descritte tre distinte operazioni che il Notaio deve compiere per attribuire la classe di rischio effettiva alla prestazione o all'operazione e, conseguentemente, adottare le rispettive misure di adeguata verifica.
Le prime due operazioni consentono di effettuare una valutazione del "rischio inerente": occorre in primo luogo valutare le attività svolte dal Notaio, considerate per categorie omogenee ed in termini oggettivi ed astratti; in secondo luogo occorre considerare la dimensione dello studio e le misure organizzative adottate avendo presente che le misure organizzative interne, se adeguate, sono individuate quale strumenti di mitigazione del rischio inerente rilevato.
La terza operazione attiene alla valutazione del c.d. "rischio specifico", riferito quindi alla specifica operazione, per come si presenta nei suoi concreti termini oggettivi e soggettivi.
Al termine di tali operazioni il Notaio sarà in grado di classificare l'operazione tra quelle a basso, medio o alto rischio e adottare, conseguentemente, le misure di adeguata verifica del caso (semplificate, ordinarie o rafforzate).

CLASSIFICAZIONE IN ASTRATTO DELLE OPERAZIONI E PRESTAZIONI – VALUTAZIONE DEL "RISCHIO INERENTE" E POSSIBILE MITIGAZIONE

La prima operazione consiste nell'attribuire una classe di rischio alle attività svolte, astrattamente considerate (cd. rischio inerente). Il range di punteggi per valutare l'operazione va da 0 a 3.
La Tabella in calce riporta una classificazione esemplificativa dell'operatività di uno studio notarile; tuttavia il Notaio dovrà valutarne la congruità, anche in base alla realtà economica e alla zona geografica in cui svolge la sua attività[1], ed eventualmente personalizzarla.
In esito a tale classificazione, si potrà procedere alla valutazione del "rischio inerente", secondo le seguenti modalità:

[1] Può essere di aiuto la consultazione della Analisi Nazionale del Rischio elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, disponibile sulla RUN nell'area Antiriciclaggio.

Tavola Riepilogativa Prima Operazione	
TIPOLOGIA DI ATTI	**Classe di rischio e punteggio**
a rischio inerente non significativo	Non rilevante - 0
a rischio inerente poco significativo	Poco rilevante - 1
a possibile rischio inerente	Rilevante - 2
a rischio inerente significativo	Molto rilevante - 3

VALUTAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

La seconda operazione consiste nella autovalutazione da parte del Notaio della propria organizzazione, sulla base dei fattori riportati nella tabella che segue.
Si tratta di misure organizzative interne che si ritengono adeguate (in crescendo) in funzione della dimensione dello studio; per gli studi associati l'attribuzione del numero degli addetti al singolo notaio ai fini dell'utilizzo della tabella dovrà essere considerata complessivamente.

Tavola riepilogativa Seconda Operazione				
Attività	**Da 0 a 2 addetti**	**3 o 4 Addetti**	**Da 5 a 10 addetti**	**Oltre 10 addetti**
Formazione del personale	SI	SI	SI	SI
Assistenza all'Adeguata Verifica[2]	NO	NO	SI	SI
Verifica dei processi interni (internal audit)	NO	NO	NO	SI
Creazione di linee guida interne	NO	SI	SI	SI
Predisposizione e adozione di modulistica	SI	SI	SI	SI
LEGENDA SI= Attività da compiere NO= Attività non necessaria				

[2] L'attività di adeguata verifica viene svolta, oltre che dal notaio, anche da almeno un collaboratore formato.

Qualora lo studio abbia compiuto (in relazione alle attività richieste in funzione della sua dimensione) tutte le attività previste dalla tabella, presenterà una corretta organizzazione interna, che costituisce un fattore di mitigazione del rischio inerente per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei termini infra specificati.

La classe di rischio inerente, con il fattore di mitigazione, si riduce come decritto in tabella:

Classe di rischio inerente	Classe di rischio inerente mitigato
Non rilevante - 0	Non rilevante - 0
Poco rilevante - 1	Non rilevante - 0
Rilevante - 2	Poco rilevante - 1
Molto rilevante - 3	Rilevante - 2

VALUTAZIONE DEL "RISCHIO SPECIFICO"

Compiute tali attività prodromiche, occorre passare alla terza operazione, vale a dire ad una valutazione dell'operazione nel suo complesso, in modo da analizzarne il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al fine di individuare le corrette misure di adeguata verifica della clientela da adottare nel caso concreto.

Tabella Riepilogativa Terza Operazione		
	FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL C.D. RISCHIO SPECIFICO	
A.	ATTINENZA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE O DEI BENI OGGETTO DELL'OPERAZIONE CON L'AREA GEOGRAFICA IN CUI SI TROVA LA SEDE DEL NOTAIO	- Completa attinenza (basso rischio): 0 punti - Ragionevole attinenza (medio rischio): 0,4 punti - Nessuna attinenza (alto rischio): 0,8 punti
B.	OPERAZIONE DI TIPO COMPATIBILE CON LA REALTA' TERRITORIALE E LA TIPOLOGIA ORDINARIA DI CLIENTELA	SI 0 punti RICORRENZA DI UNA SOLA COMPATIBILITA' (con la realtà territoriale o con la tipologia di clientela ordinaria) 0,4 punti NO 0,8 punti

C.	VALUTAZIONE DEL PROFILO ECONOMICO DEI CLIENTI E DELLA LORO ATTIVITA' LAVORATIVA - VALUTAZIONE DELLA COERENZA E LOGICITA' DELL'OPERAZIONE CON IL PROFILO DEI CLIENTI (art. 17 D. Lgs. n. 231/2007)	L'operazione è congruente con il profilo economico e l'attività lavorativa di tutti i clienti e logica nella sua richiesta: 0 punti L'operazione non appare del tutto congruente con il profilo economico e l'attività lavorativa di almeno uno dei clienti e logica nella sua richiesta: 1 punto L'operazione è incongruente con il profilo economico e l'attività lavorativa dei clienti e/o illogica nella sua richiesta: 2 punti
D.	AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA DELLE PARTI (O DI UNA O ALCUNE DI ESSE) E/O DEL DENARO IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE	Paese UE o assimilabile (basso rischio): 0 punti Paese non assimilabile a Paese UE (alto rischio): 0,7 punti
E.	PRESENZA DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE[3] (vedi anche infra per l'esigenza di adottare una modalità di adeguata verifica rafforzata)	NO: 0 punti SI: 4 punti
F.	OPERAZIONE DI IMPORTO PARTICOLARMENTE ELEVATO (rispetto alla tipologia di clientela e di prestazioni rese dallo studio)[4]	NO: 0 punti SI: 1,5 punti
G.	INDICI DI ANOMALIA O SCHEMI DI	NO: 0 punti SI: 4 punti

[3] Valutata alla luce della definizione e dell'elenco dell'art. 1, comma 2, lett. dd), del d.lgs. 231/2007.

[4] Si tratta di valutare se il cliente ponga in essere operazioni frequenti o per importi significativi, qualora tale frequenza non sia giustificata dall'attività svolta dallo stesso e/o dal suo profilo economico, valutando altresì se tale frequenza sia volta a dissimulare il collegamento con altre operazioni, la presenza di titolari effettivi ulteriori e non dichiarati o finalità ulteriori rispetto a quelle risultanti dall'atto richiesto (e parimenti non dichiarate).

	COMPORTAMENTO ANOMALO[5]	
H.	PRESENZA DI UNO DEI FATTORI DI RISCHIO AI SENSI ART. 24 D.LGS. 231/2007	NO: 0 punti SI: 4 punti
I.	OPERAZIONE ANORMALMENTE FREQUENTE (per il cliente)	NO: 0 punti SI: 1 punto

Il punteggio totale per la determinazione della classe di rischio è dato dalla somma di tutti i punteggi di cui ai singoli fattori di rischio elencati nella sopra indicata tabella, incrementata del 25% in caso di due o più valori superiori a zero.
Sulla base del punteggio ottenuto, il rischio specifico rientra in una specifica classe di rischio, secondo le regole indicate nella tabella seguente.

Classe di rischio	**Punteggio tabella**
Non significativo (0)	da 0 a 0,9 punti
Poco significativo (1)	Tra 1 e 1,9 punti
Significativo (2)	Tra 2 e 2,9 punti
Molto significativo (3)	3 punti o oltre

VALUTAZIONE DEL "RISCHIO EFFETTIVO"

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente, comprensivo del fattore di mitigazione del rischio, e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo. La determinazione di quest'ultimo avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione due punteggi basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che il rischio specifico abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.
Sulla base di quanto dichiarato sopra, la qualificazione del rischio effettivo della singola operazione, avviene secondo la matrice di assegnazione di seguito riportata.

[5] Al seguente link l'elenco completo degli indicatori di anomalia nonché degli schemi e modelli di comportamenti anomali, che, come noto, costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html

		Rischio inerente			
		Non rilevante (0)	Poco rilevante (1)	Rilevante (2)	Molto rilevante (3)
Rischio specifico	Non significativo (0)	**0,0**	**0,3**	**0,6**	**0,9**
	Poco significativo (1)	**0,7**	**1,0**	**1,3**	**1,6**
	Significativo (2)	**1,4**	**1,7**	**2,0**	**2,3**
	Molto significativo (3)	**2,1**	**2,4**	**2,7**	**3,0**

In presenza di:

BASSO RISCHIO (verde): non è necessario alcun ulteriore approfondimento e si potranno adottare misure semplificate di adeguata verifica della clientela;

RISCHIO ORDINARIO (giallo): l'operazione richiede senz'altro maggiore approfondimento e si dovranno adottare le misure ordinarie di adeguata verifica della clientela;

ALTO RISCHIO (rosso): si dovranno adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Restano comunque ferme le ipotesi di adeguata verifica rafforzata previste dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2007 (a titolo di esempio si richiama il caso di prestazioni o operazioni con clienti e relativi titolati effettivi che siano persone politicamente esposte: in questa ipotesi occorrerà procedere con l'adeguata verifica rafforzata nei confronti della persona politicamente esposta).

AVVERTENZA: l'attribuzione della classe di rischio va normalmente effettuata nel corso dell'attività istruttoria, per misurare il grado di adeguata verifica da eseguire (semplificata, ordinaria, rafforzata). L'attribuzione della classe di rischio può, tuttavia, essere rivista nel corso dell'istruttoria ed anche in sede di stipula, in dipendenza di ulteriori informazioni aggiornate e/o del comportamento tenuto dal cliente, ovvero ancora dall'emergere di altre circostanze prima non conosciute.

Le valutazioni attinenti al rischio dovrebbero essere mantenute di norma in evidenza nel fascicolo, anche in forma schematica[6].

La procedura intende fornire un mero metodo di analisi; è pertanto uno strumento puramente indicativo e non è da considerarsi vincolante o sostitutivo di un attento esame della fattispecie concreta, da svolgersi mediante le proprie conoscenze, approfondimenti e valutazioni individuali ed ogni altra circostanza che potrebbe incidere sui criteri di cui sopra, se del caso, in presenza di fattori di dubbio, incongruenza o incertezze, integrandoli e sostituendoli. Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 231/07, la valutazione del rischio da parte del Notaio deve essere documentata e periodicamente aggiornata.

In ogni caso gli approfondimenti condotti sotto il profilo dell'adeguata verifica dovrebbero condurre a una segnalazione di operazione sospetta solo a seguito di valutazione del Notaio e in presenza dei presupposti di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 231/2007.

[6] Si ricorda che la ricostruibilità a posteriori delle valutazioni compiute deve essere sempre possibile a beneficio del Notaio soprattutto in caso di ispezioni.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE

La classificazione non ha pretesa di essere esaustiva, ma vale come indicazione tipologica di operazioni, cui può farsi riferimento per classificare le fattispecie consimili che non fossero previste. La classificazione è riferita all'operazione astrattamente considerata, mentre per la definitiva attribuzione della classe di rischio occorre riferirsi anche ai fattori di rischio specifico e pertanto una operazione che, in base alla tabella, potrebbe essere considerata a basso rischio, in concreto potrà anche essere definitivamente classificata ad alto rischio, e viceversa.

1) ATTI E ATTIVITA' ESCLUSI DAL PERIMETRO APPLICATIVO DELLA NORMATIVA

Si possono ritenere esclusi dal perimetro applicativo della normativa i seguenti atti e attività, in quanto atti non negoziali o di natura non patrimoniale:

- Atti su delega dell'autorità giudiziaria;
- Attività di certificazione;
- Predisposizione di dichiarazioni di successione;
- Predisposizione di ricorsi di volontaria giurisdizione;
- Atti mortis causa;
- Atti notori;
- Verbali di deposito di testamento olografo;
- Verbali di pubblicazione di testamento pubblico o segreto;
- Convenzioni matrimoniali in quanto atti meramente programmatici;
- Inventari in generale, salvo che dall'inventario emergano circostanze ulteriori rilevanti;
- Levata del protesto (vedi regola tecnica n.1);
- Atti di conferma in materia urbanistica e catastale;
- Atti di designazione di amministratore di sostegno;
- Atti di natura dichiarativa;
- Atti di rinuncia meramente abdicativa.

2) ATTI E ATTIVITA' A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

In relazione agli atti, diversi dai precedenti, che il Notaio è chiamato a ricevere, o alla relativa attività di consulenza ed assistenza, possono ritenersi a rischio inerente non significativo, i seguenti atti:

- Atti d'obbligo in materia urbanistica;
- Atti dichiarativi o modificativi di impresa familiare;
- Cancellazioni di ipoteca;
- Convenzioni Edilizie;
- Costituzione di servitù a titolo gratuito;
- Atti di compravendita con prezzo inferiore alla soglia di utilizzo del contante.

3) ATTI E ATTIVITA' A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO

In relazione agli atti, diversi dai precedenti, che il Notaio è chiamato a ricevere, o alla relativa attività di consulenza ed assistenza, possono ritenersi a rischio inerente poco significativo i seguenti atti:

- Accordi di reintegrazione di legittima;
- Atti di trasferimento in adempimento di accordi di separazione e di divorzio;
- Atti relativi ad enti non commerciali, privi di effetti patrimoniali;
- Convenzioni matrimoniali con trasferimento di beni;
- Costituzione di servitù a titolo oneroso;
- Costituzione e modifica di Associazioni Temporanee di Impresa;
- Divisioni;
- Donazioni e relative risoluzioni e conferme;
- Permute;
- Modifiche di patti sociali prive di contenuto patrimoniale;
- Modifiche statutarie prive di contenuto patrimoniale;
- Riscatti da leasing.

4) ATTI ED ATTIVITA' A POSSIBILE RISCHIO INERENTE

In questa categoria rientrano le operazioni che presentano un rischio inerente intermedio tra poco e molto significativo. Rispetto a tali operazioni, occorre che il Notaio aggiunga sempre la propria valutazione del rischio specifico sulla base delle indicazioni fornite in tema di procedura di mitigazione e rilevazione del rischio. Vi rientrano, a titolo esemplificativo:

- Affitti di azienda;
- Assegnazioni di beni a soci;
- Atti portanti adempimento del terzo;
- Atti relativi ad enti non commerciali, produttivi di effetti patrimoniali;
- Aumenti e riduzioni di capitale;
- Cessione del contratto;
- Cessioni di azienda;
- Cessioni di credito;
- Cessioni di quote sociali e di azioni;
- Conferimenti in natura in società;
- Contratti di appalto;
- Contratti di mutuo (o finanziamento in forma diversa) non collegati ad un contratto di vendita e posti in essere da banche o intermediari finanziari;
- Contratti per persona da nominare o a favore del terzo;
- Costituzione di società e consorzi;
- Costituzione di garanzie reali e/o personali per debiti contestuali;
- Divisioni con conguaglio;
- Emissione e modifica di prestiti obbligazionari;
- Liquidazione di società;
- Operazioni societarie straordinarie (Trasformazioni, fusioni e scissioni);
- Vendite e relativi contratti preliminari e finanziamenti bancari connessi;
- Transazioni.

5) ATTI ED ATTIVITA' CHE PRESENTANO UN RISCHIO INERENTE SIGNIFICATIVO In questa categoria rientrano le operazioni che, già in astratto, richiedono una valutazione approfondita della fattispecie.
Per questi atti occorre verificare, in positivo, la fisiologicità dell'operazione; occorre poi che il Notaio aggiunga la propria valutazione del rischio specifico sulla base delle indicazioni fornite in tema di procedura di mitigazione e rilevazione del rischio, confrontandola con gli elementi attinenti al c.d. rischio specifico, generalmente ricostruendone le motivazioni ultime. Vi rientrano, a titolo esemplificativo:

- Atti che attribuiscono a terzi il potere di agire sul patrimonio altrui (come la procura speciale irrevocabile, la procura generale, la procura institoria) e relative modificazioni e revoche;
- Atti che generano vincoli sul patrimonio del disponente, in un contesto non fisiologico;
- Atti con intervento di fiduciarie o trust;
- Atti costitutivi e di dotazione di Trust;
- Atti di intestazione e reintestazione fiduciaria;
- Atti idonei a determinare in genere lo spossessamento del titolare;
- Contratti di mutuo (o finanziamento in forma diversa) non posti in essere da banche o intermediari finanziari;
- Costituzione di garanzie reali e/o personali per debiti non contestuali.

N.B.: le operazioni che investono fiduciarie, trust, società anonime o simili con sede in Paesi terzi ad alto rischio, sono regolate dal combinato disposto degli artt. 35 comma 2 e 42, commi 2 e 4.